

DELIBERA N. 40 DEL 23/10/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 22/5/2019 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG N. 2 AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998, N. 11

L'anno 2019 addì 23 del mese di ottobre alle ore 17:35 nella sala del Consiglio comunale, presso la sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**, con avvisi scritti ai sensi di regolamento, in sessione STRAORDINARIA.

Sotto la presidenza di PASCARELLA RINO

Sono intervenuti i seguenti Consiglieri:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Assente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Assente
CAPPELLETTI ALESSIO LUIGI	Assessore	Assente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente
BRUNODET LOREDANA	Consigliere	Presente
COLONNA ILARIA MARIA	Consigliere	Presente
DAUDRY TIZIANA	Consigliere	Presente
FOURNIER GIUSEPPE ABELE	Consigliere	Assente
GORRET STEFANO	Consigliere	Presente
MISSIAGLIA JESSY	Consigliere	Presente
PESSION CHANTAL	Consigliere	Presente
STINGHEL MATTEO	Consigliere	Presente
VALLET LUCA	Consigliere	Presente

Totale Presenti: 11

Totale Assenti: 4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, MACHET CRISTINA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Area Tecnico-manutentiva

Oggetto: ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 22/5/2019 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG N. 2 AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998, N. 11

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Valtournenche è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato definitivamente dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 12 del 19/4/2016 che ha accolto integralmente le proposte di modificazioni contenute nella DGR n. 460 del 7/4/2016;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 25/3/2019 avente per oggetto l'adozione della variante non sostanziale al PRG n. 2 ai sensi dell'art. 16 della Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, che unitamente agli atti di variante non sostanziale è stata depositata in pubblica visione all'Albo pretorio comunale (pubbl. n. 354 dal 3/4/2019 al 18/5/2019);

VISTA la contestuale trasmissione, avvenuta in data 28/3/2019 prot. n. 3277, della Deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 25/3/2019 completa di allegati tecnici, alla Struttura Pianificazione territoriale al fine della formulazione delle eventuali osservazioni di competenza;

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza dei 45 giorni di pubblicazione sono state presentate le seguenti osservazioni in merito alla previsione di nuovo tracciato stradale nella zona Cd7 (vedi allegati contenenti le osservazioni complete):

1. prot. n. 5157 del 13/5/2019 da parte del Condominio Cime d'Aver;
2. prot. n. 5174 del 13/5/2019 da parte del sig. Fabio Bich;
3. prot. n. 5182 del 13/5/2019 da parte del sig. Sandro Siervo;
4. prot. n. 5260 del 14/5/2019 da parte dei sig. Danilo Pastore e Giuseppe Quendoz;

RICHIAMATA l'allegata nota della Struttura Pianificazione territoriale assunta agli atti dell'Ente il 15/5/2019 con prot. n. 5372, che non ha formulato particolari osservazioni nel merito;

DATO ATTO che la Variante non sostanziale è coerente con il PTP, in quanto conforme alle prescrizioni cogenti e prevalenti del Piano Territoriale Paesistico;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 22/5/2019 avente per oggetto l'approvazione della variante non sostanziale al PRG n. 2 ai sensi dell'art. 16 della Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11;

TENUTO CONTO della sentenza n. 118/2019, depositata in data 16 maggio 2019, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 12bis, comma 4, e 16, comma 1, della l.r. 11/1998, nella parte in cui, rispettivamente, a seguito delle modificazioni introdotte dagli articoli 3 e 9 della l.r. 5/2018, escludono le varianti non sostanziali al PRG, interessanti aree già sottoposte a VAS da strumenti urbanistici sovraordinati, dalla procedura di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS;

TENUTO CONTO che a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 12bis, comma 4, e 16, comma 1, della L.R. 11/1998, le varianti non sostanziali devono essere sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità a preliminarmente alla loro adozione;

RILEVATO pertanto che il Consiglio, il quale è venuto a conoscenza della sentenza n. 118/2019 solo in data 6/6/2019, ha approvato la Variante n. 2 successivamente alla data di esecutività della sentenza e che pertanto si è reso necessario procedere alla verifica di assoggettabilità a VAS;

RITENUTO pertanto opportuno annullare la DCC 24 del 22/5/2019 in forza della sentenza n. 118/2019 che l'ha di fatto resa inefficace al fine dell'esecutività della Variante non sostanziale in oggetto;

TENUTO CONTO che, su istanza di parte del Comune, l'Assessorato Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale, con Provvedimento Dirigenziale n. 5530 del 26/9/2019 ha dichiarato la non assoggettabilità a procedura di VAS della Variante non sostanziale in oggetto;

DATO ATTO pertanto che al fine della sua efficacia, si rende necessario approvare NUOVAMENTE la variante non sostanziale in oggetto, alla quale viene assegnato il n. 1, secondo il disposto normativo di cui all'art. 16, c. 5 della L.R. 11/98 e s.m.i.;

VISTI:

- La Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 11/11/2002 e particolarmente l'art. 12 in materia di competenze del Consiglio comunale;
- la Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 ed in particolare il titolo III relativo alla pianificazione comunale;
- la Legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 di approvazione del Piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP);

VISTO altresì:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, competente per materia, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della L.R. n. 14 in data 09.04.2010;

Procedutosi a votazione per scrutinio palese, mediante alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Votanti:	<u>11</u>
Favorevoli:	<u>11</u>
Contrari:	<u>/</u>
Astenuti:	<u>/</u>

DELIBERA

DI ANNULLARE la Deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 22/5/2019 avente per oggetto l'approvazione della variante non sostanziale al PRG n. 2 ai sensi dell'art. 16 della Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, in quanto la sentenza n. 118/2019 l'ha di fatto resa inefficace al fine dell'esecutività della Variante non sostanziale in oggetto;

DI NON ACCOGLIERE le osservazioni presentate dai cittadini in quanto non espresse nel pubblico interesse, ma di tenere conto degli utili suggerimenti contenuti nelle stesse, durante la fase di progettazione della strada;

DI APPROVARE nuovamente, ai sensi dell'art. 16 della Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, la Variante non sostanziale al PRG n. 2 composta dai seguenti elaborati tecnici:

- Relazione;
- Fascicolo A (testo vigente);
- Fascicolo B (testo della variante);

DI DARE ATTO che la Variante non sostanziale n. 2 è conforme alle prescrizioni cogenti e prevalenti del PTP;

DI DARE MANDATO all'Ufficio tecnico comunale di:

- trasmettere alla struttura Pianificazione territoriale, entro trenta giorni dall'approvazione della variante non sostanziale, una copia della variante su supporto informatico firmato digitalmente, nonché una copia su supporto cartaceo conforme all'originale;
- pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Assessore
PASCARELLA RINO

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MACHET CRISTINA